

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DA PARTE DELL'AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMI 6 E 6 BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165.

TITOLO I

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1) Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, le procedure per il conferimento da parte dell'Automobile Club Alessandria di incarichi individuali di collaborazione esercitati in forma di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, riconducibili ai contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi degli articoli 2222 e 2230 del codice civile, nonché il relativo regime di pubblicità, compresi gli incarichi conferiti a professionisti che svolgono la propria attività in forma associata o societaria, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.

Art. 2

Presupposti

1) L' Ac Alessandria, in conformità ai principi generali in materia di pubblico impiego, utilizza e valorizza le risorse tecnico-professionali interne e promuove ogni forma di integrazione e coordinamento tra le proprie funzioni e strutture per favorire l'apporto tecnico, amministrativo e giuridico del proprio personale, ancorché appartenente a strutture diverse.

2) Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l' Ac Alessandria può conferire a soggetti esterni incarichi professionali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, in presenza dei presupposti di legge.

Art. 3

Competenza

1) In conformità allo Statuto, ai vigenti regolamenti ed alle disposizioni organizzative interne ed entro i limiti per valore per ciascuno stabiliti, sono competenti ad adottare i provvedimenti per il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Direttore.

Art. 4

Individuazione del fabbisogno

1) il Consiglio Direttivo, con cadenza annuale, nell'ambito del procedimento di individuazione dei fabbisogni di personale, stabilisce l'entità percentuale massima degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.

2) La Direzione verifica, preliminarmente al ricorso a contratti di collaborazione, la sussistenza di adeguate professionalità per far fronte alle esigenze richieste ed alla natura dell'attività da svolgere.

3) nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3, le richieste sono formulate, rispettivamente, dal Presidente e dal Direttore. Ai fini degli adempimenti connessi alle richieste del Presidente,

lo stesso può avvalersi delle strutture di volta in volta interessate in relazione all'oggetto dell'incarico.

4) Nel caso in cui accerti l'impossibilità di corrispondere alla richiesta con personale interno, la Direzione decide il ricorso alla collaborazione esterna.

5) Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la Direzione verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta rispetto all'incarico, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, ed assume la determinazione relativa al ricorso alla collaborazione esterna. Nello stesso atto determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di valutare la congruità del compenso.

Art. 5

Individuazione delle professionalità

1) La Direzione cura la predisposizione di apposito avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Ente ai quali la collaborazione si riferisce;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) la durata dell'incarico;
- d) il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;
- e) il compenso previsto per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, le eventuali sospensioni della prestazione;
- f) l'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;
- g) il termine entro il quale dovranno pervenire le offerte ed i curricula;
- h) il termine entro il quale sarà conclusa la procedura;
- i) i criteri attraverso i quali avverrà la comparazione delle offerte.

2) In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne penali, ovvero, in caso di condanna penale, essere stato riabilitato, e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria o equivalenti strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, fatti salvi i casi in cui la legge prescinde dal requisito.

Art. 6

Procedura comparativa

1) La procedura comparativa delle candidature presentate viene effettuata secondo le indicazioni ed i dettami previsti dal Manuale delle Procedure Negoziali dell'Ente.

Art. 7

Elenchi dei consulenti esterni

1) Per esigenze di flessibilità e celerità riguardanti incarichi di natura tecnica, l'Ente costituisce, sulla base di appositi avvisi pubblici e sulla base delle prestazioni ed incarichi già assegnati, elenchi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, eventualmente suddiviso per tipologie di settore di attività, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne.

2) Salvo quanto disposto per la predisposizione e la tenuta dell'elenco degli avvocati esterni di cui al titolo II, gli elenchi costituiscono una sezione dell'Albo Fornitori e sono creati, tenuti, gestiti ed aggiornati dall'Ufficio Amministrazione e Contabilità dell'Ente.

Art. 8

Requisiti per l'iscrizione negli elenchi

1) Per l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 7 occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne penali ovvero, in caso di condanna penale, essere stato riabilitato e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria o equivalenti strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, fatti salvi i casi in cui la legge prescinde dal requisito.

2) La perdita dei suddetti requisiti comporta la cancellazione dell'esperto dall'elenco.

Art. 9

Selezione dei collaboratori inseriti negli elenchi

1) L'Ente ricorre agli elenchi di accreditamento di cui all'art. 7 per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto nell'ipotesi in cui l'incarico da conferire abbia un valore pari od inferiore ad € 20.000,00 al netto dell'IVA.

2) E' possibile prescindere dagli elenchi ed indire, comunque, apposita selezione pubblica con le procedure di cui agli artt. 5 e 6 per l'individuazione del collaboratore esterno, ogni volta che si ritenga opportuno per la sussistenza di particolari circostanze che devono essere adeguatamente esplicitate.

Art. 10

Conferimento di incarichi in via diretta

1) I soggetti di cui all'art. 3 possono conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento delle procedure comparative previste dagli articoli precedenti, fermo restando comunque il rispetto delle condizioni di cui all'art. 4, quando ricorrano le

seguenti situazioni che devono essere esplicitate espressamente nel provvedimento di conferimento dell'incarico:

- a) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la procedura comparativa;
- b) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) per prestazioni di natura artistica e culturale, anche finalizzate alla realizzazione di eventi di pari natura, nonché di natura redazionale relative alle pubblicazioni dell'Ente, purché strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) per incarichi relativi a programmi o progetti di collaborazione o cooperazione con altre Pubbliche Amministrazioni o a quelli finanziati o cofinanziati da queste ultime o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano necessarie specifiche professionalità proprie della P.A. cooperante o collaborante o siano stabilite tempistiche tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- e) per la partecipazione di esperti o testimonials, anche in qualità di relatori o moderatori, ad eventi, lezioni, conferenze e quanto altro assimilabile, qualora si tratti di prestazioni professionali occasionali a carattere episodico;
- f) nei casi di gruppi di lavoro di natura temporanea istituiti per il conseguimento di iniziative e attività specifiche o finalizzati alla realizzazione dei piani-programmi dell'Ente;
- g) per altri incarichi il cui importo al netto dell'IVA, se dovuta, non sia superiore a € 500,00.

Art. 11

Esclusioni

1) Sono escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica svolta in maniera saltuaria che non è riconducibile a programmi dell'Ente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n.165 del 2001.

Art. 12

Formalizzazione degli incarichi

1) Il rapporto fra l'ACI ed il professionista esterno viene regolato da apposito atto di incarico nel quale sono specificati gli obblighi dell'incaricato.

2) La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'Ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nell'atto di incarico.

3) L'incarico non comporta la possibilità di rappresentare l'Ente e di agire in nome e per conto di esso e non comporta responsabilità dirigenziale o gestionale.

4) Non possono essere affidati incarichi per prestazioni periodiche o sistematiche, salvo casi particolari in cui, per la natura e l'oggetto dell'incarico, è necessario garantirne continuità nello svolgimento.

Art. 13

Durata del contratto e liquidazione del compenso

1) Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione, salvo i casi, debitamente motivati anche in relazione alle utilità già conseguite ed a quelle ulteriori previste, di sopravvenuta estensione o ampliamento dei programmi dell'Ente in relazione ai quali sia stato conferito l'incarico originario.

L'Ente può altresì prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto al solo fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

2) La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico. Non sono ammesse anticipazioni.

Art. 14

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1) Il responsabile del procedimento verifica il corretto svolgimento dell'incarico, eventualmente anche in corso d'opera quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.

2) Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base dell'atto di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile del procedimento può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere per inadempienza.

3) Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile del procedimento può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4) Il responsabile del procedimento verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti e autorizzati.

Art. 15

Pubblicità e comunicazioni

1) Gli elenchi dei collaboratori e gli incarichi conferiti sono pubblici. Di essi è data adeguata pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE

Art. 16

Ambito di applicazione

1) Le procedure per gli incarichi di assistenza legale esterna dell'Ente sono disciplinate dalle norme contenute nel presente Titolo.

Art.17

Elenco degli avvocati esterni

1) Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito apposito elenco dei professionisti accreditati, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature.

2) I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo l'aggiornamento dei loro curricula.

Art. 18

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

1) Possono essere iscritti nell'elenco gli avvocati, singoli o associati, che abbiano i requisiti indicati dall'art. 8 del presente regolamento e che siano iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni.

2) Non possono essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge.

Art. 19

Cancellazione dall'elenco

1) E' disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- a) abbiano perduto i requisiti per l'iscrizione;
- b) ne abbiano fatto espressa domanda;
- c) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- d) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- e) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze, anche con riguardo al codice deontologico.

Art. 20

Modalità di scelta del professionista cui conferire l'incarico

1) Il Consiglio Direttivo, esaminata la materia del contendere e verificato l'elenco dei Professionisti, conferisce l'incarico secondo i seguenti criteri:

- a) foro di competenza della causa affidata;
- b) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto; il presente criterio potrà essere anteposto, secondo il prudente apprezzamento del Coordinatore dell'Avvocatura, a quello del foro di competenza;
- c) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- d) principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco a partire dall'ordine cronologico di iscrizione.

2) Nel caso in cui l'elenco di professionisti di cui agli articoli precedenti non contenga figure professionali in possesso dei requisiti richiesti o delle abilitazioni necessarie per la materia del contendere, il Consiglio Direttivo affida direttamente l'incarico attingendo dall'elenco degli

iscritti da almeno cinque anni all'Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente.

3) Non possono essere dati incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Art. 21

Formalizzazione degli incarichi

1) Il Consiglio Direttivo incarica con apposita delibera il Presidente alla sottoscrizione dell'incarico.

2) All'atto di accettazione dell'incarico, il professionista dovrà espressamente dichiarare di essere a conoscenza del presente regolamento e di accettarne il contenuto, nonché rilasciare apposita dichiarazione relativa all'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dall'art. 37 del Codice deontologico forense.

3) Gli atti di incarico devono prevedere una specifica clausola risolutiva che vieti all'incaricato altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.

Art. 22

Compensi

1) Al professionista esterno verranno riconosciuti, oltre agli accessori, come per legge e al rimborso delle spese sostenute ed adeguatamente dimostrate, gli onorari consigliati dall'ordine ridotti del 10%.

Art. 23

Pareri legali

1) Per acquisire pareri legali, l'Ente può rivolgersi a professionisti altamente qualificati anche non ricompresi negli elenchi di cui agli articoli precedenti.

2) In tal caso devono essere interpellati almeno tre professionisti di altissima e qualificata specializzazione.

3) L'affidamento avviene tenendo conto dei titoli professionali, della specializzazione, dei tempi di espletamento dell'incarico e del compenso richiesto.

4) L'atto di incarico contiene l'indicazione dell'oggetto della prestazione, il termine entro il quale la stessa deve essere assolta ed il relativo compenso.

Art. 24

Incarichi diretti

1) L'Ente può conferire incarichi legali ad un professionista o studio associato di riconosciuta alta specializzazione nella materia oggetto dell'incarico, in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni che devono essere giustificate nel provvedimento di conferimento dell'incarico:

a) nel caso previsto dall'art. 20, comma 2;

- b) in casi di particolare urgenza tenuto conto dei termini processuali decadenziali e prescrizionali di legge che non consentano il ricorso alle procedure comparative;
- c) per pareri legali su materie che rivestano particolare urgenza e complessità e che attengano a questioni connesse al ruolo istituzionale dell'Ente od alle funzioni da esso esercitate e che richiedano il ricorso ad elevati e qualificati profili di specializzazione professionale.

Art. 25

Pubblicità sul sito istituzionale

- 1) Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ACI.